

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

5 febbraio 2003

Istanza di accesso alla documentazione relativa ad una consultazione elettorale per il rinnovo di un consiglio comunale.

Con la nota in riferimento codesta Commissione ha chiesto un parere in merito ad un'istanza di accesso alla documentazione relativa alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale di ... del 26 maggio 2002. La richiesta è stata avanzata da un elettore che ha instaurato un procedimento giurisdizionale dinanzi al tribunale competente e concerne, in particolare, gli atti relativi alla presentazione delle liste dei candidati.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il Garante ha già avuto modo di esprimersi in varie occasioni, chiarendo che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22, legge 241 del 1990, art. 2, d.P.R. n. 352 del 1992), non è pregiudicato dall'entrata in vigore della legge sulla protezione dei dati personali, la quale ha fatto salve, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia (art. 43, comma 2, legge n. 675/1996).

Nel caso di specie, i documenti per i quali si richiede l'accesso, riportano anche le firme dei sottoscrittori, e contengono quindi delle informazioni che, essendo idonee a rilevare le opinioni politiche, possono avere carattere "sensibile" (art. 22, legge n. 675/1996).

La normativa sulla protezione dei dati personali consente la comunicazione di dati sensibili anche all'esterno, qualora essa risulti indispensabile al perseguimento di determinate finalità di interesse pubblico, individuate da una norma di legge o da un provvedimento del Garante (art. 22, comma 3 e 3-bis, legge n. 675/1996).

Tra tali finalità, il d.lg. n. 135/1999 ha individuato anche quelle connesse a «l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi» e i relativi trattamenti «effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti» in materia (art. 16, comma 1, lett. c). Il medesimo decreto consente inoltre la diffusione dei dati relativi alle sottoscrizioni di liste e alle presentazioni delle candidature, purché tale diffusione rientri nell'ambito delle «attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici» (art. 8, comma 4).

L'Autorità, tra l'altro, in una deliberazione che si allega, ha precisato che i trattamenti che rientrano in tale ambito sono soltanto quelli finalizzati all'esecuzione di specifici compiti previsti da leggi o regolamenti, tra i quali si ritiene compresa, «la comunicazione a soggetti determinati dei dati e delle informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa sul diritto di accesso, nei limiti e alle condizioni ivi previsti».

Spetta ovviamente all'amministrazione destinataria della richiesta - che dispone di tutti gli elementi a ciò necessari - valutare la sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante e delle altre condizioni per accedere ai documenti amministrativi, essendo sempre consentito all'interessato il rimedio giurisdizionale.

Si rileva tuttavia che, ai sensi dell'art. 83/11 del d.P.R. n. 570/1960, qualsiasi cittadino elettore del comune è legittimato a proporre ricorso per fare accertare la regolarità delle operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali dinanzi alla competente giurisdizione amministrativa.

Nel concedere o meno l'accesso richiesto, codesta amministrazione dovrà in ogni caso tener conto dei principi di pertinenza e non eccedenza, ribaditi con forza dal citato decreto n. 135/1999 proprio con riguardo al trattamento di dati sensibili (v. in particolare, artt. 3-4).

Nell'inviare copia di alcuni provvedimenti già emanati dal Garante in materia, da cui possono ricavarsi indicazioni utili alla soluzione del caso di specie, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.